



Tribunale di Perugia  
Terza Sezione Civile  
- Ufficio Fallimentare -

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

- ART. 180 L.F. -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Teresa Giardino -Presidente

dott.ssa Stefania Monaldi - Giudice rel.

dott.ssa Giulia Maria Lignani -Giudice

Vista la domanda di concordato preventivo presentata in data 30/6/2020 (a seguito di domanda “in bianco” del 14/1/2019) da **RICOLINE S.P.A. (C.P. n. 32019**

**di via D. L. S. 2019/2019, con sede in Mugello, via Ripallo n. 32;**

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Udita la relazione del Giudice delegato;

Letto il motivato parere favorevole depositato il 28/1/2021 dai Commissari Giudiziali i quali esprimono parere favorevole all’omologa, pur rappresentando la “difficoltà di un giudizio prognostico certo sui tempi e sui valori delle liquidazioni degli asset immobiliari non strategici messi a disposizione della massa dei creditori, legati all’andamento economico generale ed agli accadimenti liquidatori”, nonché i rischi connessi alla svolgimento della continuità aziendale, dipendente “dal perdurare della pianificazioni produttiva-commerciale supposta...anche alla luce della basilare dipendenza commerciale della **RICOLINE** rispetto al mercato cinese ed al suo unico importatore”;

rilevato che il decreto di fissazione dell’udienza camerale è stato comunicato al P.M. e notificato ai creditori dissenzienti;

ritenuto che la procedura si è svolta regolarmente;

preso atto della mancanza di opposizioni;

dato atto che la proposta di concordato preventivo ha ottenuto la maggioranza del valore complessivo dei crediti ammessi al voto, nonché la maggioranza delle tre classi in cui sono stati suddivisi i creditori ammessi al voto, riportandosi i dati espressi nel parere motivato ex art. 180 L.F.;

osserva





Va innanzi tutto ribadita la qualificazione del concordato in esame come concordato in continuità, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 160 e 186 bis L.F.: più precisamente, considerate le linee di riferimento del piano, la proposta di concordato ha dato luogo ad un concordato cosiddetto “misto”, in cui si sono combinati i profili della continuazione e quelli della liquidazione. Ed infatti, il piano prevede la prosecuzione diretta dell’attività d’impresa per destinare le risorse provenienti dai flussi di cassa generati dalla continuità al soddisfo dei creditori concordatari e la cessione di beni – nel caso di specie due immobili - non funzionali alla prosecuzione dell’impresa, in quanto non strategici rispetto alla rimodulata organizzazione aziendale della quale deve proseguire l’esercizio secondo le linee del piano, per devolvere il ricavato della vendita, di considerevole rilevanza rispetto ai numeri del concordato, alla distribuzione in favore dei creditori (al cui soddisfacimento sono destinati, nell’ambito dell’esercizio dell’impresa, i flussi liquidatori della controllata giapponese ed il realizzo dei crediti commerciali vantati, e, condizionatamente all’omologa del concordato, il ricavato della cessione dell’immobile di proprietà personale dell’unico socio ed amministratore della società proponente).

Dato che il piano presenta elementi di continuità aziendale, ciò impone, innanzi tutto, l’applicazione dei principi di cui all’art. 186 bis c.p.c., ed in special modo l’accertamento che la prosecuzione dell’attività – realizzata in forma diretta - sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Orbene, come è dato evincersi dal parere motivato ex art. 180 L.F., indubbiamente la proposta appare funzionale a tale migliore soddisfacimento, posto che solo la continuità aziendale consente di scongiurare il deprezzamento del marchio (per il quale nella fase anteriore all’adunanza dei creditori era stata prospettata un’operazione di cessione del marchio *apparel* relativo al settore dell’abbigliamento) e di mantenere il rapporto commerciale con il partner cinese

**VI INVESTMENT** Il piano contiene inoltre la valutazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività e delle risorse finanziarie necessarie nonché delle relative modalità di copertura come richiesto dall’art. 186-bis lett. a) L.F. e – come espresso da ultimo dai Commissari nel motivato parere ex art. 180 L.F. - la





valutazione dell'attestatore consente di valutare positivamente la sostenibilità della continuità, secondo una previsione che, negli accertamenti dei Commissari Giudiziali, trova conforto nel bilancio intermedio al 30.9.2020, il quale espone dati economici migliorativi rispetto a quelli del precedente bilancio di chiusura d'esercizio.

Il piano prevede, sotto altro concorrente aspetto, la liquidazione dei beni immobili della società non funzionali all'esercizio dell'impresa (immobile nelle Isole Baleari; opificio sito in **Mughano**, già adibito a sede aziendale e operativa che verrà trasferita presso altra unità immobiliare in località Santa Sabina), cui va aggiunta la dismissione del bene personale messo a disposizione, subordinatamente all'omologa, dal legale rappresentante (la villa di **Mughano** di cui all'atto d'obbligo dell'allegato n.35 alla proposta del 30.6.2020).

Il piano e la proposta che sono stati approvati dai creditori propongono quindi un soddisfacimento derivante *congiuntamente* dalla prosecuzione dell'attività d'azienda e dalla liquidazione di beni non strategici: con riferimento alla vendita dei beni da dismettere (il cui valore è stato oggetto di stima nell'ambito della proposta di concordato) la proposta prevede di destinare ai creditori il ricavato dell'alienazione a terzi attraverso cessioni che, non altrimenti programmate nel piano ove le modalità e le condizioni della vendita non sono state inserite ed esplicitate, dipendono dalla risposta del mercato e la cui pronta realizzazione assume – come a più riprese sottolineato dai Commissari giudiziali – rilievo centrale nell'assetto concordatario.

Ciò posto, quanto alle condizioni per l'omologa del concordato, va richiamato il fondamentale arresto della giurisprudenza di legittimità costituito da Cass. civ. Sez. Unite, 23-01-2013, n. 1521, a mente del quale il controllo di legittimità sulla fattibilità della proposta di concordato si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta del concordato, il cui fulcro è costituito dal duplice profilo del “superamento della situazione di crisi dell'imprenditore da un lato, e dall'assicurazione del soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori dall'altro”. A tale proposito va rilevato – con le cautele imposte dal giudizio prognostico - che la prosecuzione dell'attività in continuità





(flussi della continuità e disponibilità iniziale; incasso crediti) unitamente ai flussi provenienti dalla partecipata Japan KK ed al ricavato delle alienazioni immobiliari possono consentire – nel quinquennio di esecuzione del piano - il pagamento integrale dei creditori prededucibili e dei creditori ipotecari e privilegiati (nei termini ed alle condizioni di cui alla proposta di concordato del 30.6.2020), nonché degli altri creditori nelle percentuali previste per ciascuna delle tre classi in cui sono stati suddivisi i creditori degradati *ex art.* 160 co. II e 182 ter L.F. e quelli chirografari (Classe 1, con soddisfo in ragione del 25%, pertinente i creditori privilegiati erariali e previdenziali, degradati *ex art.* 160 comma 2 L.F. per gli accessori e i complessivi crediti dei tributi locali, riconoscendo sulla sorte gli interessi al saggio legale, oltre ad ulteriori per indennizzo da ritardato pagamento in misura del 2% annuo sino all'integrale saldo, in trentasei mesi dall'omologa del proposto concordato; Classe 2 con soddisfo in misura del 24%, riservata ai creditori bancari e finanziari chirografari con pagamento previsto entro sessanta mesi dall'omologa del proposto concordato; Classe 3 con soddisfo in ragione del 23%, destinata ai creditori chirografari residuali ed a quelli oggetto di degrado per privilegi speciali, per incapacienza e/o inesistenza dei beni oggetto del privilegio stesso, con pagamento previsto entro sessanta mesi dall'omologa del concordato preventivo).

Gli aspetti rappresentati dai Commissari nella relazione *ex art.* 180 L.F. e, prima, nella relazione *ex art.* 172 L.F. riguardano, quanto ai flussi utili di cassa, la fattibilità economica della proposta, derivante dal concreto avverarsi della pianificazione produttivo-commerciale che, sulla base dei dati aziendali attestati ai sensi dell'art. 161 co.III, L.F. nonché sulla base del bilancio intermedio al 30.9.2020, appare - secondo il giudizio dei Commissari giudiziali - ragionevolmente sostenibile. Quanto alla parte liquidatoria dei beni non strategici, la previsione del piano di destinare ai creditori il risultato – al momento incerto - della loro alienazione fa dipendere il soddisfacimento dei creditori dall'andamento economico generale e dalla risposta del mercato, aspetto anche questo che, stante l'idoneità dei beni immobili sulla base delle stime allegate alla proposta ad un'utile e proficua collocazione sul mercato, attiene alla fattibilità





economica del concordato, positivamente valutata dalla maggioranza dei creditori che lo hanno approvato.

Per quanto riguarda l'esame comparativo di eventuali alternative al piano concordatario - comparazione che deve effettuarsi con l'alternativa costituita dal fallimento - occorre considerare che, in caso di fallimento, la soddisfazione del ceto creditorio non potrebbe contare non solo sul presumibile valore generato dalla continuità aziendale, ma anche sull'apporto personale del socio-legale rappresentante. A tale proposito, va dato atto che la messa a disposizione della massa dei creditori del bene personale dell'amministratore costituisce uno dei punti ai quali la proposta modificativa depositata in data 30 giugno 2020 si è affidata per superare le criticità determinate dalle modificate capacità aziendali anche in conseguenza del dilagare della pandemia da Covid 19 (vds., in proposito, quanto esposto a pag. 16 e ss. della relazione *ex art.* 172 L.F. depositata il 19 maggio 2020).

La proposta, supportata dal piano concordatario "misto" di cui sono stati esposti i caratteri essenziali e che è stata approvata dalla maggioranza dei creditori e dalla maggioranza delle classi, può essere quindi omologata.

Quanto alla fase esecutiva del concordato, premesso che la necessità della fattiva e celere dismissione degli asset immobiliari (ed in particolare, quello di **romentera**) è stata a più riprese sottolineata dai Commissari Giudiziali come condizioni di realizzo dell'attivo concordatario (vds., in particolare, pag. 52 e 53 della citata relazione *ex art.* 172 L.F.), occorre considerare che la liquidazione dei beni non funzionali, come pure del bene immobile personale con vincolo di destinazione al soddisfacimento dei creditori concordatari, deve essere disciplinata considerando che una parte – quantitativamente consistente – del soddisfacimento dei creditori è direttamente collegata all'attività di liquidazione. Ed infatti, il ricavato della vendita va direttamente a costituire una parte del soddisfacimento dei creditori, senza che ne sia previsto il reinvestimento nell'impresa. Va altresì considerato che la vendita immobiliare dei tre immobili il cui ricavato è destinato al soddisfacimento dei creditori non è stata programmata nel piano esplicitandone le modalità. Nella proposta si allude, quanto all'immobile alle Baleari, al prezzo





ricavabile “sul libero mercato”, ma nulla è stato esplicitato con riferimento ad eventuali contratti antecedenti al concordato tali da definire il momento traslativo con riferimento al suo contenuto economico ovvero alle eventuali condizioni di un obbligo di cessione nei confronti ed a favore dei creditori concordatari.

Pur dandosi atto che, nel piano che sorregge la proposta di concordato la nomina di un liquidatore era rappresentata come superflua, deve rilevarsi che tale previsione era giustificata solo per motivi solo economici, al fine di non gravare la procedura di un ulteriore costo, ma non perché le condizioni di vendita fossero state strutturate in modo tale da poter ritenere che l’approvazione da parte dei creditori avesse riguardato anche una specifica e dettagliata modalità liquidatoria. Se la disciplina dell’art. 186 *bis* L.F. consente all’imprenditore di agire in autonomia, senza essere affiancato da un organo gestorio, occorre considerare che laddove il piano colleghi una parte economicamente rilevante del soddisfacimento dei creditori alla liquidazione di beni non indispensabili è necessario provvedere alla nomina di un Liquidatore giudiziale, ancorché la sua presenza non sia ipotizzata nello stesso ricorso, non essendo consentito, né apparendo opportuno, che sia la stessa parte a gestire anche il compimento di complesse attività liquidatorie, non dipendenti da scelte inerenti l’esercizio dell’azienda, il cui sollecito compimento è necessario nell’economia del piano e che potrebbero essere artatamente ritardate.

Pur individuata nella L. Fall., art. 186-bis, la norma di riferimento per la regolazione della procedura concordataria in continuità, bisogna tuttavia constatare come la stessa non disciplini espressamente le modalità con cui la “liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa” debba avvenire.

Se l’indirizzo favorevole alla possibilità di prescindere dalla nomina di un liquidatore giudiziale si fonda sul principio della “prevalenza” piuttosto che sul principio della “combinazione” per individuare esclusivamente nell’art. 186 L.F. la disciplina da applicare ad un concordato “misto”, è da considerare che recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (vds. Cass. n. 23139 del 22/10/2020, la quale espressamente giustifica l’effetto purgativo ex art. 180 L.F. solo qualora la vendita si compia in esito ad una procedura competitiva ad evidenza pubblica





secondo le regole di cui agli artt. 105 e ss. l.fall. richiamate dall'art. 182, comma 5, l.fall.), portano a ritenere che tutte le "cessioni" che siano espressione della fase esecutiva del concordato debbano svolgersi secondo procedure formalizzate che, quand'anche non regolate dalla L. Fall., art. 163-bis, trovano nella competizione pubblicamente provocata tramite la massima informazione rivolta agli interessati all'acquisto la condizione che giustifica la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

La liquidazione che avviene in esecuzione di un concordato che preveda (anche) la cessione dei beni dell'imprenditore per soddisfare il ceto creditorio è infatti attività che non riguarda l'esercizio della continuità ed è presieduta dal criterio del miglior soddisfacimento dei creditori. E ciò, a maggior ragione, laddove il piano non contenga previsioni analitiche ed autosufficienti in merito all'attività di liquidazione, tali da conformare l'attività del legale rappresentante, comunque tenuto ad operare, anche una volta riacquistata la facoltà di amministrare l'azienda in continuità, nei limiti ed alle condizioni del piano al fine di adempiere alla proposta concordataria approvata dai creditori.

Fermo quindi che le scelte aziendali che attuano l'attività caratteristica dell'impresa – ivi compreso l'incasso dei crediti e dei flussi della partecipata giapponese (e quindi l'attività relativa alla realizzazione delle voci dell'attivo di cui ai punti a, b e d del paragrafo 5.1. della proposta concordataria) – sono riservate all'imprenditore nell'esercizio della continuità della gestione, l'esecuzione della parte liquidatoria degli asset immobiliari deve essere realizzata da un organo della procedura, attraverso procedure competitive, ancorché non formalizzate ma snelle, rapide ed elastiche che, tenendo conto delle caratteristiche e dell'ubicazione all'estero di uno degli immobili da liquidate, possano garantire nei confronti del ceto creditorio l'esecuzione di atti liquidatori dalla cui fruttuosità dipende, in parte considerevole, l'adempimento del concordato.

Del resto, una eventuale collocazione delle vendite nell'ottica esclusiva dell'autonomia privata facente capo alla società debitrice comporterebbe problemi di compatibilità – ben presenti nel caso in esame laddove gli immobili di cui è prevista la cessione sono gravati da ipoteca - con il meccanismo della purgazione





giudiziali ex art. 108 co. II L.F. (norma non richiamata dall'art. 186 L.F.), tanto più che la società richiedente ha omesso di indicare specifiche procedure finalizzate alla miglior liquidazione dei beni in oggetto ed alla cancellazione delle ipoteche (che in caso di vendite a trattative privata non poteva prescindere dall'acquisizione del consenso del creditore ipotecario secondo le regole di diritto comune).

Richiamato quindi l'orientamento espresso da Cass. 15699 del 15/07/2011, la motivazione, giustificata solo da un risparmio di spesa, di affidare allo stesso legale rappresentante della società proponente la vendita dei beni ceduti alla procedura per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori risulta recessiva rispetto all'esigenza di una piena e puntuale realizzazione della fase liquidatoria per conseguire l'adempimento della proposta concordataria, basata anche sulla dismissione dei beni (cfr., quanto alla nomina di liquidatore giudiziale nell'ambito di concordato misto, Trib. Arezzo, decreto n. 2012/18, nella procedura di C.P. 24/2014; trib. Roma, decreto di omologa 24.2.2015, reso nella procedura n. 18264/2015; trib. Roma, 31.7.2015 n. 36856/2015; trib. Ravenna 28.4.2015, trib. Firenze 2.11.2016; trib. Perugia, 12.3.2020 reso nella procedura n 27/2018 ed essendo diverso il caso di "concordato chiuso" ove l'attività liquidatoria poteva essere lasciata nella disponibilità del legatè rappresentante in quanto da eseguirsi, almeno in prima battuta, dando esecuzione ad una vicenda traslativa programmata).

Al riguardo, nell'esercizio di un potere giudiziale conformativo da esercitare in relazione ad aspetti procedurali della fase esecutiva del concordato non derogabili dalle parti, occorre procedere, per la liquidazione dei beni immobili non funzionali e per la liquidazione del bene immobile personale messo a disposizione della massa concordataria indicati nel piano, alla nomina di un Liquidatore giudiziale, che, in assenza di indicazioni da parte del proponente, è da individuare nel **[redacted]**, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F..

Per la fase esecutiva relativamente all'esercizio in continuità, occorre considerare che per effetto dell'omologa la società ricorrente riacquista la possibilità di gestire l'azienda - ad eccezione dei beni immobili oggetto di cessione alla massa dei





creditori - senza il condizionamento degli atti di amministrazione straordinaria, ferma restando la vigilanza degli organi della procedura sull'adempimento del piano concordatario, mentre gli effetti nei confronti dei creditori (anteriori al deposito della domanda) sono invece disciplinati da art. 184 L.F..

La società dovrà attenersi alle prescrizioni del Tribunale indicate in dispositivo, con la precisazione che, essendo i flussi di cassa l'elemento qualificante della continuità, il loro netto dovrà essere versato nel conto della Procedura, con prelievo disciplinato come in dispositivo, in modo da poter creare un piano di accumulo il cui andamento potrà essere costantemente monitorato, onde verificare la sussistenza della finanza necessaria al pagamento dei creditori ante concordato alle scadenze programmate. Su tale conto dovrà inoltre essere versato il ricavato della vendita dei beni immobili e tutto quanto realizzato per incasso dei crediti pregressi, crediti verso la partecipata e rimborso capitale di liquidazione.

La proposta approvata dall'adunanza dei creditori, sulla base dell'illustrato piano concordatario, può essere dunque omologata; in dispositivo, le disposizioni afferenti l'esecuzione del concordato.

**P.Q.M.**

**OMOLOGA**

il concordato preventivo proposto **RUCOLINE S.P.A. (C.P. n. 3/2019, cod. fisc. 01820620548)**, con sede in Mugnano, Via Rapallo n. 34;

**NOMINA**

Liquidatore, ai soli fini della liquidazione degli asset immobiliari destinati dal piano alla dismissione, il **dot. Giuseppe Tomar**;

**RISERVA**

al Giudice Delegato la nomina del Comitato creditori, previa proposta del Liquidatore di concerto con i Commissari giudiziali;

**DISPONE**

che la società e gli organi della procedura si dovranno attenere, nell'esercizio dell'impresa in continuità, alle seguenti disposizioni esecutive:

**il legale rappresentante** amministrerà la società nell'esercizio dell'attività d'impresa, fatta eccezione per le dismissioni immobiliari, seguendo le linee guida





dettate dal piano che sostiene la proposta e che viene omologato con essa, sotto la sorveglianza continuativa dei Commissari Giudiziali;

- ogni 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente Decreto, il legale rappresentante della Società redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte inerenti alla propria attività d'impresa, nonché in merito all'incasso dei crediti pregressi e verso la partecipata giapponese (ossia le attività indicate ai punti sub a), b) e d) del paragrafo 5.1. della proposta), accompagnato da una situazione contabile economica e finanziaria di periodo sottoscritta con firma digitale. Nel rapporto dovrà essere indicato e giustificato ogni significativo scostamento tra gli effettivi risultati di periodo e quelli prefigurati nel piano industriale concordatario. Detto rapporto andrà trasmesso ai CC.GG. e al C.d.C., per le eventuali motivate osservazioni. Copia del rapporto con il parere o le osservazioni del C.d.C. e dei CC.GG. verrà da questi ultimi depositato in Cancelleria ed inserito nel fascicolo d'ufficio. Altra copia del rapporto andrà altresì pubblicata, assieme alle eventuali osservazioni e/o pareri del C.G. e del C.d.C., all'Ufficio del Registro delle Imprese;

- i flussi netti di cassa da destinare al pagamento dei creditori ante concordato, così come le somme ricavate dal recupero del credito verso la controllata, dall'incasso di crediti al 31.12.2019, dall'incasso di crediti verso la partecipata giapponese e rimborso capitale di liquidazione, dovranno essere versati in conto corrente bancario intestato alla Procedura; i prelievi da tale conto a fini esecutivi saranno effettuati esclusivamente dal liquidatore, previa comunicazione ai CC.GG., ed una copia dell'estratto bancario sarà rimessa ogni tre mesi ai CC.GG., al Presidente del C.d.C. ed al G.D.;

- al fine di consentire l'espressione del menzionato parere i CC.GG. sono autorizzati ad effettuare in ogni momento ogni più opportuno controllo sull'attività inerente la continuità diretta con facoltà di accesso alla contabilità ed ai libri sociali della ricorrente;

- per le eventuali vendite che realizzino atti di esercizio dell'azienda, transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione inerente all'esercizio dell'attività d'impresa differente dalle liquidazioni immobiliari degli asset non





funzionali e del bene personale, provvederà il legale rappr.te p.t. della Società, previa acquisizione del parere dei CC.GG. e con l'autorizzazione espressa dei componenti del C.d.C., dandone informazione al G.D.;

- la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, per tutte le attività inerenti all'esercizio dell'impresa ed alla riscossione dei crediti, degli affitti e dei flussi derivanti dalla partecipata giapponese, appartiene alla Società, ma prima di agire o resistere in giudizio il legale rappr.te dovrà informarne il G.D. previa acquisizione del parere dei CC.GG., mentre per le eventuali controversie derivanti dall'attività liquidatoria dei beni immobili, non funzionali e personale, la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio spetterà al liquidatore, sentito il legale rappr.te e previa acquisizione del parere dei CC.GG, notiziandone il G.D.;

#### **DISPONE**

**che il liquidatore** provveda alla predisposizione – sentiti i CC.GG. ed il ricorrente - di un elenco dei creditori ammessi al riparto con indicazione dell'ammontare del credito e delle cause di prelazione; detto elenco dovrà essere comunicato a tutti i creditori con avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, dovranno promuovere ordinari giudizi di cognizione di accertamento del credito nel termine di giorni 30 dalla comunicazione e con l'ulteriore avvertimento che al pagamento si procederà in base a piani di riparto che non saranno loro comunicati ma verranno depositati in Cancelleria Fallimentare;

- provveda entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, alla predisposizione di un piano delle attività di liquidazione degli asset immobiliari non funzionali e del bene personale del legale rappresentate oggetto della proposta e del piano, con indicazione delle relative modalità, forme e tempi, da trasmettersi ai CC.GG. per il parere ed al C.d.C. per l'approvazione e da depositarsi in Cancelleria; modalità, tempi e forme della liquidazione dovranno essere conformi a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e nel piano; la liquidazione dovrà svolgersi in forma competitiva ma senza formalità e gli artt. da 105 a 108 l.f. troveranno applicazione in quanto compatibili;
- i Commissari giudiziali verificheranno, nel loro parere, che il programma sia conforme al decreto di omologa e rispondente all'interesse dei creditori e





riferiranno al G.D. ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per i creditori medesimi;

- il Liquidatore porrà in essere tutte le operazioni liquidatorie previste nel programma nei tempi indicati – informando con relazione semestrale i CC.GG., il C.d.C. ed il G.D. – registrando ogni operazione contabile in apposito libro giornale;
- il Liquidatore procederà all’accreditamento di tutte le somme riscosse sul conto corrente bancario intestato alla Procedura; i prelievi a fini esecutivi da tale conto a fini esecutivi saranno effettuati direttamente dal liquidatore, previa comunicazione ai CC.GG., ed una copia dell’estratto bancario sarà rimessa ogni tre mesi ai CC.GG., al Presidente del C.d.C. ed al G.D.
- il Liquidatore procederà al pagamento dei creditori, rispettando l’ordine e le cause legittime di prelazione, mediante riparti (anche parziali nel quale caso il riparto finale dovrà avvenire dopo l’approvazione del rendiconto) depositati presso la Cancelleria Fallimentare;
- il Liquidatore procederà alla scadenza di ciascun semestre a redigere un rapporto riepilogativo sulla base del modello previsto per i curatori fallimentari ex art. 33 co. V L.F. che comunicherà a mezzo pec al C.G. che, a sua volta, lo comunicherà a mezzo pec a tutti i creditori;
- il Liquidatore procederà, senza formalità, al rendiconto ex art. 116 L.F..  
I Commissari Giudiziali informeranno i creditori su eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio alle loro ragioni, nonché su ingiustificati ritardi e/o rilevanti inadempimenti al fine di sollecitare le iniziative ex art. 186 L.F.; riferiranno al G.D. sull’andamento e adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali, proseguendo nella vigilanza sull’esecuzione del piano concordatario e depositeranno relazione semestrale (da comunicarsi al Giudice Delegato ed ai creditori nelle forme di cui all’art. 33 ult. c. L.F.) sullo stato di attuazione del piano, sui pagamenti effettuati, sui fatti in tutto od in parte impeditivi dell’utile prosecuzione della sua esecuzione o tali da rendere l’esercizio dell’attività d’impresa manifestamente dannoso per i creditori, ivi compresi ingiustificati





ritardi nelle operazioni di liquidazione immobiliare; salvo casi di urgenza, la prima relazione informativa avrà scadenza il 30 settembre 2021.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito ivi comprese la comunicazione al ricorrente e al Commissario Giudiziale, il quale provvederà alla comunicazione ai creditori e a curare la pubblicità indicata nell'art. 17 l. fall..

Così deciso in Perugia, 1 aprile 2021

Il Presidente

Dott.ssa Teresa Giardino

Il Giudice est.

Dott.ssa Stefania Monaldi

